

Cagliari, 16 settembre 2019

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato difesa ambiente
Servizio SVA
c.a. dott.ssa Angela Maria Mereu
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Integrazione Osservazioni su progetto “Discarica per rifiuti non pericolosi presso l'ex cava di Serra Bingias, proposto da A&T Project s.r.l. – numero registro 08/19

Scrivo per conto della Barbagia Ambiente s.r.l. con s [REDACTED] p. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Umberto Cancellu il quale pure sottoscrive la presente per adesione, per segnalare – ad integrazione delle precedenti osservazioni 21 giugno u.s. - ulteriori rilievi in relazione alla documentazione di A&T Project s.r.l. di cui all'avviso 23.7.2019.

1. Cava già ripristinata

Nella nota 15.7.2019 a firma dell'A.U. Aldo Mazzola, si rappresenta che la società già concessionaria della cava (Sardaperlite s.r.l.) *“una volta conclusa l'attività estrattiva, ha elaborato un progetto di recupero ambientale del sito ai termini della l.r. 30/89 sulla ‘Disciplina delle attività di cava’. Acquisiti i necessari pareri e nulla osta alle operazioni di ripristino, il Servizio Attività Estrattive, con determinazione n. 750 del 30.11.2010, ha dichiarato cessata l'attività di coltivazione”*.

L'Elaborato DIS-MOR-RS1 Premessa Quadro di riferimento programmatico a pag. 64 conferma che la cava dichiarata chiusa era già stata ripristinata: *“pertanto, la società*

concessionaria della cava ha proceduto alla realizzazione di interventi di rimodellamento e recupero nelle superfici direttamente interessate dai lavori estrattivi.

In particolare, gli interventi sono consistiti essenzialmente in:

- riduzione dell'altezza dei gradoni sul versante Ovest del rilievo;*
- riprofilatura di tutte scarpate, al fine di ottenere superfici atte a ricevere terra vegetale per i successivi inerbimenti e piantumazioni;*
- riporto e stendimento di terra vegetale (approvvigionamento esterno) su tutte le superfici così rimodellate;*
- inerbimento e piantumazioni di specie erbacee, arbustive ed arboree tipiche dell'area (unitamente a specie pioniere).*

Trattandosi di terreno già bonificato, non corrisponde al vero l'affermazione contenuta a pag. 92 del medesimo Elaborato DIS-MOR-RS1 secondo cui *“il sito di progetto, ricadente in un'ex area di cava, rientra tra le aree degradate potenzialmente idonee per l'ubicazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti”*; ed ancora: *“la scelta del sito non confligge con le attuali condizioni di utilizzo del territorio, giacché l'impianto è inserito in un'area degradata ed opportunamente distante dai più vicini centri abitati”*. In realtà, non trattandosi più di cava dismessa e quindi di sito degradato, l'area ha perso la connotazione di sito preferenziale per l'installazione di impianti di gestione rifiuti prevista dal PRGR del 2012; si veda il punto 15.5.1.: *“la presenza di aree degradate (cave rispondenti agli altri criteri di localizzazione e fermo restando l'idoneità idrogeologica del sottosuolo; discariche abbandonate), in modo da limitare il consumo di aree “integre” e ripristinare l'aspetto fisico originario dei luoghi”* (pag. 434). Nello stesso senso dispone il PRGRU del 2016 al punto 13.5.1. (pag. 477).

2. Volumetrie disponibili

Nella Relazione illustrativa DIS-MOR-RS11 al punto 2.4.2. si rappresenta che il progetto di cui si tratta si inserisce nell'alveo dei fabbisogni impiantistici prefigurati dal PRGRS 2012, in considerazione dell'*“imminente esaurimento delle volumetrie disponibili presso alcune importanti discariche per rifiuti speciali del territorio regionale”*. In realtà, come già fatto presente al punto 10 delle precedenti osservazioni, il PRGRS del 2012 prevede quale criterio preferenziale l'ampliamento delle discariche esistenti rispetto alla costruzione di

[REDACTED]

nuove discariche, nell'ambito delle volumetrie previste dal Piano. Il PRGRS quantifica tali volumetrie in 500.000 m³. Attualmente sono in fase istruttoria ampliamenti di discariche in esercizio per circa 500.000 m³, le cui istanze di autorizzazione sono precedenti a quella in oggetto. Le discariche esistenti – già approvate – a differenza di quella in località Serra Bingias, non insistono in aree vulnerabili e non sono toccate dai “fattori escludenti” che ricorrono invece nel caso di specie.

3. Incongruenza tra personale, costi e programmati interventi di riqualificazione ambientale

A pag. 33 della Relazione illustrativa DIS-MOR-RS11 viene fatto l'elenco delle opere di riqualificazione ambientale da eseguire riassunte nella Tabella 3.3. per complessivi 10.953 mq, alle quali si devono aggiungere 16.500 mq corrispondenti alla prevista rivegetazione con sclerofile della copertura finale. Tutto ciò dovrebbe comportare *“come risultato finale, un significativo incremento di superfici occupate da aspetti vegetazionali maturi, leccete, e boscaglie a olivastro, rispetto allo stato attuale”*. A fronte di un così impegnativo progetto non è prevista però alcuna mano d'opera, onde i lavori di riqualificazione ambientale e rivegetazione appaiono evidentemente non realizzabili. A pag. 26 infatti (punto 2.4.4.) si rappresenta che l'attività di gestione ordinaria prevede un organico di sole 4 unità, di cui un Responsabile di gestione della discarica, un operaio addetto alla movimentazione dei materiali, un addetto generico per le attività di supporto, un addetto all'accettazione e pesatura. Tra i lavori preventivati al punto 2.4.5. da affidare a ditte esterne non compaiono quelli forestali i quali risultano dunque estranei al previsto importo di € 3.171.247,85. Si tratta di una evidente “anomalia” che renda palese la non realizzabilità del progetto.

4. Bosco – macchia mediterranea

Nel punto 3.2. della Relazione illustrativa DIS-MOR-RS11 si tenta di ridurre l'impatto ambientale dell'intervento asserendo che le aree ricoperte da macchia mediterranea sulle quali il progetto va ad incidere non rientrerebbero nella nozione legislativa di “bosco”. Le cose stanno diversamente: *“La nozione di bosco, ai fini della tutela paesaggistica dall'art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 42/2004, è non solo sostanziale, ma anche normativa perché fa espresso riferimento alla definizione di bosco dell'art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001 n. 227; in*

questo senso, la nozione di bosco o territorio boschivo deve intendersi includere anche la macchia mediterranea, (sia la c.d. macchia alta, formata da alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo boschivo, sia la c.d. macchia bassa, caratterizzata dall'assenza di alberi d'alto fusto)" (T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 15/03/2019, n.217).

L'affermazione a pag. 33 della Relazione Illustrativa secondo cui la macchia mediterranea ai margini dell'attuale area di cava non rientrerebbe nella nozione di bosco in quanto *"costituita da arbusti per lo più bassi"* contrasta poi con la nozione di bosco stabilita dall'art. 4, comma 2, l.r. 8/2016: *"Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento"*.

5. Falde acquifere.

Nel punto 4.1. della Relazione Illustrativa si afferma che a circa 5 km dal sito di intervento è ubicata una falda idrica sfruttata a fini acquedottistici a 160 metri di profondità dal p.d.c.; si assume inoltre che in corrispondenza della ex cava si può *"ritenere la falda ragionevolmente assente entro profondità di circa 100 metri"*. Non sono stati però eseguiti tutti gli accertamenti idrogeologici necessari per giungere a tale conclusione. A pag. 35 infatti *"si propone di procedere, di concerto e con la supervisione degli Enti di controllo, all'esecuzione di sondaggi geognostici profondi, eventualmente integrati con mirate indagini geofisiche, al fine di confermare le indicazioni al momento acquisite e di stabilire con accettabile approssimazione la profondità della prima falda idrica"*. L'accertamento idrogeologico dovrebbe essere effettuato invece preventivamente onde escludere con certezza ogni possibile collegamento tra la falda sotto il sito e quella che fornisce l'acquedotto. Fino a tale accertamento il procedimento di VIA dovrebbe essere quanto meno sospeso.

* * * *

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni e di quelle formulate nelle precedenti



osservazioni da intendersi qui richiamate e confermate, si chiede in via principale che venga rigettata la richiesta di Valutazione positiva di Compatibilità Ambientale sussistendo diversi fattori escludenti. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che quelli esposti non siano fattori escludenti, si chiede che la procedura venga sospesa in attesa dell'esito delle indagini idrogeologiche di cui al precedente punto 5.

(avv. Raffaele Soddu)

(Umberto Cancellu)

